

## Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana

Convegno finale

**Filiera corta  
sostenibile dei  
salumi e delle  
carni derivanti da  
suini all'aperto**

Simone Leo

Ausl Parma – Regione Emilia-Romagna

**Webinar  
Giovedì 7 dicembre 2023  
Ore 14:00**



Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Cons. p. A.  
Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.  
Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura — Focus Area 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali — Progetto "Filiera corta sostenibile dei salumi e delle carni derivanti da suini all'aperto".




# Interventi concreti realizzabili dalla Regione Emilia-Romagna

## Peste Suina Africana: Ciclo di Trasmissione

**AGRICOLTURA:**  
- Finanziamento opere per biosicurezza  
- Finanziamento formazione per allevatori

**SANITA':**  
- Applicazione norme per gestione epidemia  
- Controlli e prescrizioni per allevamenti, macelli e stabilimenti di trasformazione  
- Formazione per gli allevatori

realizziamo questo intervento mediante SRD06



**AGRICOLTURA:**  
- Pressione venatoria  
- Organizzazione dei bio-regolatori

**SANITA':**  
- Applicazione norme per gestione epidemia  
- Controlli e prescrizioni su cacciagione

**AGRICOLTURA:**  
- Comunicazione istituzionale  
- Informativa agli agriturismi

**SANITA':**  
- Comunicazione istituzionale  
- Controlli e prescrizioni su utilizzo cacciagione

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605


(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Art. 2****Definizioni**

- Zona soggetta a restrizioni I  
Area di uno SM elencato in Al. I, parte I, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con **z. restrizione II o III**
- Zona soggetta a restrizioni II  
Area di uno SM elencato in Al. I, parte II, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie a seguito di focolaio di PSA in un suino selvatico
- Zona soggetta a restrizioni III  
Area di uno SM elencato in Al. I, parte III, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie a seguito di focolaio di PSA in un suino detenuto



# Zone di restrizione in Emilia-Romagna Reg. UE 2023/2708





## Ord. Regionale 142/2023 - Suini detenuti (inclusi i cinghiali) in Zona II

- **Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini;**
- **Macellazione immediata di suini detenuti in al. familiari, commerciali semibradi e stabulati;**
- **Deroga alla macellazione con proseguimento attività se dotati di "biosicurezza rafforzata" e con macelli "designati";**
- **Controllo virologico di tutti i suini morti e sospetti;**
- **In caso di trattamento su suini Non DPA> comunicazione all'ACL;**
- **Divieto di movimentare i suini detenuti, le carni fresche e i prodotti a base di carne, i sottoprodotti e il materiale germinale, deroghe concesse in base al Reg. UE 2023/594.**

## Ord. Regionale 142/2023 - Suini detenuti (inclusi i cinghiali) in Zona I

- Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini;
- Controllo virologico dei sospetti, verri e scrofe morte, suini >20 kg morti sabato e domenica;
- In caso di trattamento su suini comunicazione all'ACL;
- Blocco dei modelli IV, prenotifica di 72 ore;
- Verifica dei livelli di biosicurezza, proseguimento attività subordinato alla "biosicurezza rafforzata" e dispositivo DGSAF 12438 18 05 22;
- Divieto di movimentare i suini detenuti, deroghe concesse in base al Reg. UE 2023/594.

## Allevamenti suinicoli con capi in Zona di Restrizione ER

- **Zona I: 10 allevamenti di cui 4 riproduzioni, 1 SFV, 1 Centro Genetico, 5 NON DPA TOT 955 capi**
- **Zona II: 4 allevamenti di cui 3 riproduzioni, 1 ingrasso TOT 45 capi**



# Ord. Regionale 142/2023 - Suini detenuti provvedimenti sul restante territorio

- **Comunicazione obbligatoria per suini morti in all. familiari e semibradi all'ACL;**
- **Divieto di accasamento per allevamenti familiari delle province di PC, PR, RE, MO;**
- **Aperture di nuovi allevamenti o variazioni di orientamento produttivo/modalità di allevamento solo a seguito di sopralluogo preventivo**
- **Divieto di apertura di nuovi allevamenti con orientamento produttivo” collezione faunistica -diversa da giardino zoologico “(Cosiddetti “santuari»);**
- **Verifica dei livelli di biosicurezza su almeno il 20% degli allevamenti stabulati di PC e PR ;**
- **Mortalità da registrare entro 7 giorni dall'evento per tutti gli stabilimenti che detengono suini .**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Art. 2****Definizioni**

- come zona infetta, a seguito della conferma di focolaio di PSA in un suino **selvatico** in SM o zona precedentemente indenni da malattia

- come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, a seguito della conferma di focolaio di PSA in un suino **detenuto** in SM o zona precedentemente indenni da malattia

Zona elencata  
nell'Allegato II parte  
AZona elencata  
nell'Allegato II  
parte B

17.3.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/65

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE**

del 16 marzo 2023

**che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Considerandum 5

Regolamento dovrebbe inoltre prevedere un approccio di regionalizzazione, **che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687**, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai.

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2019****che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate****Misure in caso di sospetto di malattia cat. A** Artt. 6, 7, 8 Reg. (UE) 2020/687**Misure in caso di conferma di malattia cat. A** Artt. 12 Reg. (UE) 2020/687**Zone soggette a restrizioni attorno a un focolaio di malattia di cat. A****PSA Zona di protezione 3 km Zona di sorveglianza 10 km** All. V Reg. (UE) 2020/687**PSA Durata delle misure di controllo nella ZP 15 GG** All. 10 Reg. (UE) 2020/687

Censimento stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

Misure di biosicurezza supplementari in tali stabilimenti;

Visita clinica, controllo misure biosicurezza e parametri produttivi da parte dei veterinari ufficiali presso questi gli stabilimenti;

**Blocco delle movimentazioni di animali delle specie elencate, dei loro prodotti e altri materiali**

Art. 25 Reg. (UE) 2020/687

3.6.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/64

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2019****che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate**

# **Zone soggette a restrizioni attorno a un focolaio di malattia di cat. A**

## **PSA Zona di protezione 3 km Zona di sorveglianza 10 km** All. V Reg. (UE) 2020/687

## **PSA Durata delle misure di controllo nella ZS 30 GG** All. 11 Reg. (UE) 2020/687

Censimento stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

Misure di biosicurezza supplementari in tali stabilimenti;

Visita clinica, controllo misure biosicurezza e parametri produttivi da parte dei veterinari ufficiali presso un campione di stabilimenti;

Blocco delle movimentazioni di animali delle specie elencate, dei loro prodotti e altri materiali. Art. 40 Reg. (UE) 2020/687



3.6.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/64

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE****del 17 dicembre 2019****che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate**

## Revoca Zona di protezione

Non viene revocata finchè non sia trascorso il periodo minimo e:

effettuate le pulizie e disinfezioni preliminari nello stabilimento colpito;

eseguito esame clinico con esito favorevole, ed eventuali approfondimenti diagnostici, in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, in ZP.

Una volta revocata la ZP in tale zona si applicano le misure previste per la zona di sorveglianza per il periodo supplementare (All. X del Reg. 2020/687)

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Divieti specifici di movimenti di suini detenuti e dei relativi prodotti**  
Da **Zona I** divieto di movimenti di partite di **suini detenuti** Art.9;

Da **Zona II e III** divieto di movimenti di **partite di suini detenuti, partite di materiale germinale, partite di SOA, partite di carni fresche e PBC, compresi i budelli** Artt. 10, 11, 12.

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone sog. restrizioni I,II,III

### Art. 15

- Ø Permanenza dei suini nello stab di spedizione per 30 gg o dalla nascita, e in tale periodo assenza di introduzioni da z. II e III, o se presenti tenuti in unità epidemiologicamente separate;
- Ø Es. Clinico nelle 24 ore precarico (o raccolta mat. germinale) favorevole per PSA da Vet. Uff.;
- Ø Se necessario, test d'identificazione dell'agente patogeno; e, se del caso, ottenimento del test negativo prima di autorizzare movimento o raccolta;
  
- Ø Es. Clinico solo su suini da movimentare oppure può non essere eseguito se
  - Misure di biosicurezza rafforzata secondo All. III Reg. UE 2023/594 (recinzione anti bestiame)
  - Verifica misure biosicurezza secondo frequenza Art. 16, con visite cliniche favorevoli sull'intero stabilimento
  - Sorveglianza continua attiva da almeno 12 mesi precedenti la movimentazione, con esiti favorevoli

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone sog. restrizioni I,II,III

### Art. 16

- ∅ Possibile movimentare suini al fuori delle zone se:
- ∅ Visita per verifica requisiti biosicurezza da Vet Uff almeno 1 volta dopo istituzione della zona, o nei 90 giorni precedenti il movimento, con tale frequenza – zona I e II due volte/anno, zona III ogni tre mesi;
- ∅ Stabilimento con misure di biosicurezza rafforzata secondo All. III Reg. UE 2023/594 + requisiti dello SM;
- ∅ Sorveglianza con test PCR nello stabilimento di spedizione settimanalmente con esito negativo sui primi due suini morti di età superiore ai 60 gg, o in assenza su qualsiasi suino morto svezzato in ciascuna unità epidemiologica;
- ∅ E comunque sorveglianza attuata almeno nei 15 giorni precedenti il movimento della partita. In assenza di morti test secondo istruzioni dell'AC





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

0016174-20/06/2023-DGSAF-MDS-P

Regioni e Province Autonome Assessorati  
alla Sanità Servizi Veterinari

**E, p.c.**

Commissario straordinario alla PSA  
[v.caputo@sanita.it](mailto:v.caputo@sanita.it); [segr.cspsa@sanita.it](mailto:segr.cspsa@sanita.it)

CEREP c/o IZS Umbria e Marche  
[protocollo.izsum@legalmail.it](mailto:protocollo.izsum@legalmail.it)

Associazioni di categoria settore suinicolo

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – verifiche delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti siti in zone di restrizione e movimentazioni di suini ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.**

In assenza di morti, il SV territorialmente competente dovrà effettuare, nei 7 giorni precedenti la movimentazione, un campionamento sui suini dell'allevamento, in misura tale da individuare almeno un livello di prevalenza del 10% con un livello di confidenza del 95%. Il test da utilizzare è sempre il test RT-PCR.

17.3.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/65

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 marzo 2023**  
**che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

## **Obblighi degli Operatori per quanto riguarda i certificati sanitari**

### **Art. 18**

## **Obbligo di certificato sanitario per partite di suini da zona I,II,III**

## **Deroga nello stesso SM**

## Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana

Convegno finale

**Filiera corta  
sostenibile dei  
salumi e delle  
carni derivanti da  
suini all'aperto**

# *Grazie per l'attenzione!*

**Webinar  
Giovedì 7 dicembre 2023  
Ore 14:00**



Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Cons. p. A.  
Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura — Focus Area 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali — Progetto "Filiera corta sostenibile dei salumi e delle carni derivanti da suini all'aperto".

